

ASTE
GIUDIZIARIE®

Allegato "B" all'atto n. 1648/4063

ASTE
GIUDIZIARIE®



REGOLAMENTO
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
EMESSI DA ASTALDI S.P.A.

AI SENSI DELL'ART. 2447-TER LETT. D) DEL CODICE CIVILE

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Indice

1.	Oggetto	1
2.	Definizioni	2
3.	Apporto	13
4.	Competenza per l'emissione	14
5.	Diritti patrimoniali degli SFP	14
6.	Diritti amministrativi degli SFP	15
7.	Assemblea Speciale dei Titolari SFP	15
8.	Durata	18
9.	Regime di circolazione ed emissione di nuovi SFP	18
10.	Pagamenti e arrotondamenti	19
11.	Comunicazioni	19
12.	Legge applicabile	19
13.	Foro competente	19
14.	Regime fiscale	20
15.	Ulteriori Disposizioni	20



Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Astaldi S.p.A. ai sensi dell'art. 2447-ter lett. d) del Codice Civile

1. Oggetto

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina le modalità, i termini e le condizioni di emissione, le caratteristiche, il regime di circolazione, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi, *equity like*, privi di valore nominale (gli "SFP") la cui emissione è stata deliberata con la delibera del Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. (la "Società") tenutasi in data 24 maggio 2020, avente ad oggetto, *inter alia*, la costituzione del patrimonio destinato ai sensi degli artt. 2447-bis del Codice Civile e la emissione degli SFP (la "Delibera di Emissione") in esecuzione del piano concordatario con continuità diretta della Società (il "Piano di Concordato").

- 1.1 L'efficacia del presente Regolamento è sospensivamente condizionata, *inter alia*, all'intervenuta Omologa Definitiva e alla contestuale emissione degli SFP (come *infra* definita).
- 1.2 Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante della Delibera di Emissione.
- 1.3 Gli SFP saranno immessi nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e delle relative norme di attuazione e saranno gestiti per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Autorizzati").
- 1.4 Gli SFP hanno le caratteristiche e conferiscono a ciascun titolare (il "Titolare"; e tutti i titolari di SFP nel loro complesso i "Titolari") i diritti previsti nel presente Regolamento. Gli SFP non sono convertibili e possono essere trasferiti soltanto in conformità alle disposizioni del Regolamento, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, tramite gli Intermediari Autorizzati.
- 1.5 Ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti incorporati negli SFP, la Società, per il tramite del Procuratore (come *infra* definiti), istituisce e aggiorna, sulla base delle evidenze risultanti dalle apposite scritture contabili in conformità alla normativa applicabile, il registro dei Titolari degli SFP (il "Registro") con indicazione:
 - (i) del numero degli SFP emessi e in circolazione;





- (ii) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari;
- (iii) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;
- (iv) dei trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP; e
- (v) dei dati identificativi del Rappresentante Comune SFP, ove nominato, e dell'indirizzo di tale rappresentante per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi della Delibera di Emissione, del Regolamento e/o della normativa applicabile.



2. Definizioni

Ove non altrove definiti nel presente Regolamento, i termini indicati con l'iniziale in lettera maiuscola hanno il significato a ciascuno di essi qui di seguito attribuito:

2.1 "Accantonamenti"


Indica, gli importi complessivi oggetto degli accantonamenti per cassa di cui alle seguenti quattro tipologie e secondo il seguente ordine di priorità: (a) l'Accantonamento per Anticipi; (b) l'Accantonamento per Costi di Gestione; (c) l'Accantonamento per Crediti Contestati e (d) l'Accantonamento per Sopravvenienze Passive Privilegiate e Chirografarie.

2.2 "Accantonamento Anticipi"

per Indica, ad ogni Data di Distribuzione Parziale, l'importo pari alla differenza tra (a) il Cap dell'Anticipo di Liquidazione e (b) l'ammontare complessivo di tutte le somme già corrisposte dalla Società a titolo di Anticipo di Liquidazione sino alla relativa Data di Distribuzione Parziale.

2.3 "Accantonamento Costi di Gestione"

per Indica l'importo che dovrà essere eventualmente accantonato al fine di assicurare che le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato per la copertura dei relativi costi di gestione





siano almeno pari ad Euro 6 milioni.

2.4 [non utilizzato]

2.5 “Accantonamento per Sopravvenienze Passive Privilegiate e Chirografarie”

Indica, ad ogni Data di Distribuzione Parziale, una percentuale pari al 5% del risultato, ove di segno positivo, dato dalla somma algebrica delle voci a), b), c), d), e), f), g) (i) e g) (ii) della definizione 2.34 (Proventi Netti di Liquidazione), da accantonarsi a beneficio di eventuali future Sopravvenienze Passive e/o per riconoscere ai Titolari post Ulteriori Emissioni di beneficiare di tutti gli importi che sarebbero loro spettati nelle precedenti Distribuzioni, ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 5.3 del presente Regolamento.

2.6 “Anticipo di Liquidazione”

Indica ogni importo pagato dalla Società (anche qualora le risorse finanziarie siano state versate alla Società da Salini Impregilo S.p.A. o da altre società che rientrino nel perimetro di consolidamento di Salini Impregilo S.p.A. secondo quanto previsto nella Delibera di Emissione [a decorrere dal 1° gennaio 2019, al Patrimonio Destinato ovvero a favore di terzi, ivi comprese le società le cui partecipazioni sono incluse nel Patrimonio Destinato per: (i) apporti di capitale e finanziamenti soci a società che fanno parte del Patrimonio Destinato; (ii) debiti od oneri connessi al Patrimonio Destinato; e (iii) costi di gestione del Patrimonio Destinato; (c) ogni imposta diretta o indiretta, tributo e/o tassa oltre ad eventuali sanzioni ed interessi connessi e altri accessori connessi relativi ai singoli beni del Patrimonio





Destinato o al Patrimonio Destinato nel suo complesso.

2.7 **“Apporto”** Ha il significato di cui al successivo paragrafo 3.1.

2.8 **“Assemblea Speciale SFP”** Ha il significato di cui al successivo paragrafo 6.1(a).

2.9 **“Beni della Turchia”** Indica i beni del Patrimonio Destinato indicati nell'Allegato A.

2.10 **“Cap Anticipo di Liquidazione”** Indica l'ammontare massimo degli Anticipi di Liquidazione che la Società si è impegnata a corrispondere in esecuzione del Piano di Concordato, pari ad Euro 77 milioni, come eventualmente modificato a seguito di eventuali accordi scritti tra la Società e il Procuratore.

2.11 **“Codice Civile”** Indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni.

2.12 [non utilizzato]

2.13 **“Creditori Chirografari”** Indica i creditori chirografari della Società per titolo o causa anteriore alla pubblicazione del Ricorso di Pre-Concordato della Società.

2.14 **“Creditori Chirografari Non Previsti”** Indica i creditori chirografari della Società che non fossero nemmeno parzialmente inclusi fra i debiti e fondi rischi indicati nel Passivo Concordatario (ivi inclusi gli eventuali crediti vantati da creditori chirografari rimasti estranei alla fase di omologazione della Proposta Concordataria); o comunque, qualora tali creditori chirografari fossero solo parzialmente inseriti fra i debiti e fondi rischi indicati nel Passivo Concordatario, indica la parte ec-





cedente gli importi dei debiti e fondi rischi inseriti fra, rispettivamente, i Creditori Chirografari Riconosciuti o fra i Creditori Chirografari Potenziali.

2.15 "Creditori Chirografari Potenziali"

Indica i Creditori Chirografari il cui credito non fosse (in tutto o in parte) incluso fra i debiti indicati nel Passivo Concordatario; ma fosse invece interamente incluso fra i fondi rischi specifici indicati nel Passivo Concordatario.

2.16 "Creditori Chirografari Riconosciuti"

Indica i Creditori Chirografari della Società per titolo o causa anteriore alla pubblicazione del Ricorso di Pre-Concordato della Società, come risultanti dal Piano Concordatario.

2.17 "Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente"

Indica ciascuno dei Creditori Chirografari Non Previsti e/o i Creditori Chirografari Potenziali i cui crediti, successivamente alla Prima Emissione, siano stati: (i) espressamente riconosciuti per iscritto dalla Società; ovvero (ii) accertati con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva (salvi i diritti di ripetizione in caso di riforma).

2.18 "Creditori Turchia"

Indica i soggetti indicati nell'Allegato B.

2.19 "Data di Distribuzione Parziale"

Indica la data in cui verranno effettuate le Distribuzioni Parziali, da eseguirsi con cadenza annuale, entro 45 giorni successivi all'approvazione di ciascun Rendiconto del Patrimonio Destinato successivo all'Omologa.

2.20 "Delibera di Aumento di Capitale Astaldi"

Indica la delibera dell'assemblea straordinaria di Astaldi che abbia deliberato *sia* l'aumento di capitale pagato per cassa sottoscritto da Salini Imptre



2.21 “Delibera di Emissione”

gilo *sia* l'aumento di capitale a servizio dell'emissione delle azioni della Società da attribuire ai Creditori Chirografari, il tutto come previsto nel Piano di Concordato.

ha il significato di cui all'Articolo 1.

2.22 “Debito Turchia”

Indica le poste indicate nell'Allegato [B].

2.22bis “Debito SACE”

Indica il credito privilegiato dell'importo pari ad Euro 29.000.000,00 riconosciuto a SACE a seguito della Transazione e autorizzata dal Tribunale con provvedimento in data 19 marzo 2020. Ai fini di quanto previsto al punto 2.36 il Debito SACE è considerato Sopravvenienza Passiva di cui alla lettera (f) del punto 2.36.

2.23 “Distribuzione”

Indica ciascuna distribuzione di Proventi Netti di Liquidazione in favore dei Titolari.

2.24 “Distribuzione Parziale”

Indica ciascuna distribuzione di Proventi Netti di Liquidazione in favore dei Titolari diversa dalla Distribuzione Finale.

2.25 “Distribuzione Finale”

Indica la distribuzione dei Proventi Netti di Liquidazione da compiersi ad esito del completamento della vendita di tutti gli attivi del Patrimonio Destinato.

2.26 “Intermediari Autorizzati”

Ha il significato di cui al precedente paragrafo 1.3.

2.27 “Legge Fallimentare”

Indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e sue successive modifiche.



2.28 "Omologa Definitiva"

Indica l'emissione da parte del Tribunale di Roma ex art. 180 Legge Fallimentare del decreto con cui viene omologato il Concordato, che sia divenuto definitivo e non più soggetto a gravame. In particolare, il decreto ex art. 180 Legge Fallimentare con cui viene concessa l'omologa si considererà definitivo e non più soggetto a gravame qualora:

- (a) al momento della sua pubblicazione in cancelleria, laddove sia stato emesso in assenza di opposizioni, oppure;
- (b) in presenza di opposizioni, allo scadere del termine di 30 giorni dall'ultimo dei seguenti adempimenti: (1) pubblicazione del decreto di omologa nel Registro delle Imprese di Roma; (2) comunicazione del decreto di omologa ai creditori ai sensi degli articoli 17 e 180 Legge Fallimentare, senza che sia stato nel frattempo proposto reclamo ai sensi dell'art. 183 Legge Fallimentare, oppure
- (c) in presenza di opposizioni, laddove tale decreto di omologa sia stato oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 183 Legge Fallimentare e:
 - (i) il giudizio di reclamo ex art. 183 Legge Fallimentare sia stato abbandonato da parte della/e parte/i reclamante/i (anche a seguito di transazione), con conseguente definitività del decreto di omologa, al momento della





2.29 **“Passivo Concordatario”**

Indica il passivo concordatario come meglio indicato nella proposta e nel Piano di Concordato.

2.30 **“Patrimonio Destinato”**

indica il patrimonio della Società destinato alla liquidazione nell'interesse dei Titolari che verrà costituito con la Delibera di Emissione, in esecuzione del Piano di Concordato, e che dovrà essere gestito e amministrato secondo le linee guida della liquidazione meglio indicate nell'Allegato C.

2.31 **“Periodo Interinale”**

Indica periodo intercorrente fra la presentazione della proposta di concordato preventivo da parte di Astaldi e l'Omologa.

2.32 **“Piano di Concordato”**

Indica il piano del concordato della Società approvato dai creditori e oggetto di Omologa.

2.33 **“Prima Emissione”**

Ha il significato di cui al successivo paragrafo 3.1.

2.34 **“Procuratore”**

indica il soggetto o i soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Concordato, in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i componenti del collegio sindacale delle società quotate, a cui è conferita la delega per l'amministrazione e gestione del





Patrimonio Destinato e i cui poteri verranno definiti nella Delibera di Emissione in linea con quanto previsto nell'articolo 5 dell'Allegato C.

2.35 "Proventi di Liquidazione"

Indica i proventi derivanti dalle operazioni di vendita dei beni oggetto del Patrimonio Destinato, al netto di tutti i relativi costi di transazione nonché di tutte le imposte e tasse applicabili.

2.36 "Proventi Netti di Liquidazione"

Indica in relazione ad ogni Distribuzione, l'importo pari a:

- (a) l'ammontare dei Proventi di Liquidazione realizzati a cui verranno dedotti, secondo l'ordine di priorità qui di seguito precisato:
 - (b) in caso di Proventi di Liquidazione realizzati ad esito della cessione dei Beni della Turchia, le somme da versarsi ai Creditori Turchia fino a concorrenza Debito Turchia; meno
 - (c) il rimborso dei finanziamenti contratti da Astaldi ex artt. 182-quinquies, primo e terzo comma, della Legge Fallimentare (relativo alla finanza interinale) per un importo non superiore ad Euro [200 milioni], a condizione che lo stesso non sia stato rimborsato entro [*] giorni dall'Omologa; meno
 - (d) le somme da versarsi a titolo di rimborso dell'Anticipo di Liquidazione fino a tale data ricevuto; meno
 - (e) le somme da versarsi ai fini del pagamento di tutti i debiti liquidi di certi ed esigibili del Patrimonio

nio Destinato (escluse le passività facenti individualmente capo alle società le cui partecipazioni siano ricomprese nel Patrimonio Destinato); meno

(f) le somme da versarsi ai fini del pagamento delle Sopravvenienze Passive; meno

(g) le somme oggetto dei seguenti Accantonamenti secondo l'ordine di priorità qui previsto: (i) Accantonamento per Anticipi; (ii) l'Accantonamento per Costi di Gestione, (iii) l'Accantonamento per Crediti Contestati e (iv) l'Accantonamento per Sopravvenienze Passive Privilegiate e Chirografarie.

Resta infine inteso che, ai fini della Distribuzione Finale i Proventi Netti di Liquidazione da distribuire saranno calcolati senza considerare la voce Accantonamenti sub (g)(i), (ii), (iii) ove si siano verificati i presupposti per la liberazione dell'Accantonamento per Crediti Contestati e (iv) nel caso del decorso del termine di prescrizione dei crediti chirografari, privilegiati e prededucibili per cui l'accantonamento è stato effettuato.

- 2.37 **“Rappresentante Comune SFF”** Ha il significato di cui al successivo paragrafo 7.1(a).
- 2.38 **“Registro”** Ha il significato di cui al precedente paragrafo 1.5.
- 2.39 **“Regolamento”** Ha il significato di cui al precedente paragrafo 1.
- 2.40 **“Relazioni Illustrative”** Indica ciascuna delle relazioni illustrative annuali in ordine allo stato e alle



prospettive di attuazione del piano liquidazione del Patrimonio Destinato relative ai periodi 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno che il Procuratore dovrà predisporre e consegnare al Rappresentante Comune SFP, ove nominato, ovvero mettere comunque a disposizione dei Titolari mediante deposito presso la sede sociale della Società, entro 45 giorni successivi all'approvazione di ciascun bilancio consolidato della Società successivo all'Omologa.

- | | | |
|------|---|---|
| 2.41 | “Rendiconto del Patrimonio Destinato” | Indica il rendiconto separato del Patrimonio Destinato previsto dall'articolo 2447 <i>septies</i> Codice Civile da allegarsi al bilancio della Società. |
| 2.42 | “Rendiconto Finale del Patrimonio Destinato” | Indica il rendiconto finale del Patrimonio Destinato previsto dall'articolo 2447 <i>novies</i> Codice Civile da redigersi a cura del Procuratore all'esito della liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero nelle altre circostanze di cui all'art. 2447 <i>novies</i> Codice Civile. |
| 2.43 | “Riserva SFP” | Ha il significato di cui al successivo paragrafo 3.6. |
| 2.44 | “SFP” | Ha il significato di cui al precedente paragrafo 1. |
| 2.45 | “Sopravvenienza Passiva” | si intende ogni ammontare, ulteriore rispetto ai debiti e fondi rischi attualmente previsti nel Piano di Concordato che la Società sia tenuta a corrispondere a qualsivoglia terzo - ivi inclusi i creditori della società (ad eccezione dei Creditori Chirografari), le controllate della Società e le sue parti contrattuali - in relazione ad ogni debito, obbligo, onere, responsa- |



bilità o passività per titolo, ragione o causa anteriori al termine del Periodo Interinale. L'eventuale importo relativo ai Crediti Contestati che dovesse essere corrisposto dalla Società a seguito di (a) un accordo transattivo autorizzato nel contesto della procedura di concordato Astaldi che ne riconosca, anche solo parzialmente, la natura di credito privilegiato e/o prededucibili, ovvero (b) di una sentenza anche provvisoriamente esecutiva che ne accerti, anche solo parzialmente, la natura di crediti privilegiati e/o prededucibili costituirà una Sopravvenienza Passiva ai sensi del presente Regolamento SFP, e sarà rimborsato secondo l'ordine di distribuzione dei Proventi Netti di Liquidazione. Le Sopravvenienze Passive includono non solo gli eventuali maggiori debiti, costi e/o oneri prededucibili eventualmente sostenuti dalla Società rispetto al Piano di Concordato ma anche ogni maggior costo sostenuto dalla Società a seguito dell'accertamento del rango privilegiato o prededucibile di crediti nei confronti della Società che nel Piano di Concordato sono considerati chirografari.

2.46 "Titolare"

Ha il significato di cui al precedente paragrafo 1.4.

2.47 "Ulteriore Apporto"

Ha il significato di cui al successivo paragrafo 3.3.

2.48 "Ulteriori Emissioni"

Ha il significato di cui al successivo paragrafo 3.3.



3. Apporto

- 3.1 Ai sensi della Delibera di Emissione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, a servizio del Piano di Concordato, l'emissione di [•] SFP, privi di valore nominale, a fronte di un apporto del valore complessivo di Euro [•] (l'“Apporto”), pari all'importo complessivo di tutti i crediti chirografari vantati dai Creditori Chirografari Riconosciuti (la “Prima Emissione”).
- 3.2 Gli SFP di cui alla Prima Emissione si intendono automaticamente sottoscritti e liberati dai Creditori Chirografari Riconosciuti per effetto dell'Omologa Definitiva.
- 3.3 Ulteriori emissioni di SFP (le “Ulteriori Emissioni”) saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società a fronte di un apporto di valore di volta in volta pari ai crediti vantati dai Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente per effetto e a far data rispettivamente (i) dall'avvenuto riconoscimento scritto del credito da parte della Società o (ii) dal passaggio in giudicato o dalla provvisoria esecutività del provvedimento giurisdizionale che accerta l'esistenza e l'ammontare del suddetto credito (ciascuno un “Ulteriore Apporto” e complessivamente gli “Ulteriori Apporti”). Anche le Ulteriori Emissioni si intenderanno automaticamente sottoscritte e liberate dai Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente per effetto dell'Omologa Definitiva.
- 3.4 Ciascun Creditore Chirografario Riconosciuto e ciascun Creditore Chirografario Riconosciuto Successivamente ha diritto a vedersi riconoscere n. [1] SFP per ogni Euro del proprio Credito Chirografario Riconosciuto o del proprio Credito Chirografario Riconosciuto Successivamente.
- 3.5 Non sono previsti conguagli in denaro e non verranno emessi SFP frazionari; pertanto i resti saranno annullati.
- 3.6 Trattandosi di titoli aventi natura partecipativa, l'Apporto e gli Ulteriori Apporti sono effettuati dai sottoscrittori per la liberazione degli SFP a fondo perduto e vengono contabilizzati in una apposita riserva indisponibile di Patrimonio Destinato denominata “Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi” (la “Riserva SFP”). La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto alla restituzione e/o al rimborso dell'Apporto, né di quanto confluito nella predetta Riserva SFP.
- 3.7 La Riserva SFP è indisponibile e non può essere accorpata con altre voci di patrimonio netto, né può essere utilizzata, con conseguente riduzione del suo ammontare, al fine di coprire perdite.





4. Competenza per l'emissione

- 4.1 L'emissione degli SFP compete all'organo amministrativo, ai termini e condizioni individuati nella Delibera di Emissione.

5. Diritti patrimoniali degli SFP

- 5.1 Gli SFP attribuiscono ai rispettivi Titolari regolarmente iscritti nel Registro e risultanti dalle apposite scritturazioni contabili in conformità alla normativa applicabile, per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8, il diritto di percepire i Proventi Netti di Liquidazione a ciascuna Distribuzione (i "Diritti Patrimoniali"). Pertanto, i Titolari non avranno diritto di percepire alcun importo a titolo di restituzione del capitale esistente e/o delle riserve di capitale, che dovessero in qualunque tempo effettuate da parte della Società.

- 5.2 I Proventi Netti di Liquidazione via via realizzati quale esito delle cessioni previste dalla liquidazione del Patrimonio Destinato saranno oggetto di Distribuzioni, da effettuarsi a favore dei Titolari successiva alla data di efficacia del presente Regolamento e per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8.

- 5.3 Nel caso di Ulteriori Emissioni i Titolari di SFP emessi a fronte di Ulteriori Apporti concorreranno alle Distribuzioni successive alla data della loro sottoscrizione, restando salvo il diritto di vedersi attribuire, nella prima Distribuzione utile, tutti gli importi che sarebbero spettati loro nelle precedenti Distribuzioni. Anche al fine di consentire il rispetto dei diritti dei Titolari ai sensi del presente Paragrafo 5.3, saranno appostati gli Accantonamenti per Sopravvenienze Passive Privilegiate e Chirografarie.

- 5.4 Gli importi di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 saranno corrisposti sulla base del Rendiconto del Patrimonio Destinato come risultante dal bilancio di esercizio regolarmente approvato dalla Società, ovvero dal Rendiconto Finale del Patrimonio Destinato.

- 5.5 Gli importi di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 saranno distribuiti tra i Titolari regolarmente iscritti nel Registro, ciascuno in proporzione al numero di SFP detenuti rispetto al totale degli SFP, per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8.

- 5.6 Successivamente al decorso del termine di durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8, nulla sarà più dovuto al relativo Titolare e gli SFP saranno automaticamente annullati.

- 5.7 Tutti gli importi versati dalla Società a qualsivoglia terzo a titolo di Anticipo di Liquidazione ovvero Sopravvenienza Passiva potranno essere integralmente recuperati dalla Società nel contesto delle distribuzioni previste ai sensi del pre-



sente Regolamento SFP, ovvero mediante compensazione di posizioni creditricie e debitorie tra e il Patrimonio Destinato (ovvero le società che ne fanno parte).

- 5.8 In caso di un accordo transattivo autorizzato nel contesto della procedura di concordato della Società che ne riconosca, anche solo parzialmente, la natura di crediti privilegiati e/o prededucibili dei Crediti Contestati ovvero (b) di una sentenza anche provvisoriamente esecutiva che ne accerti, anche solo parzialmente, la natura di crediti privilegiati e/o prededucibili dei Crediti Contestati, il Procuratore, su semplice richiesta scritta della Società, dovrà effettuare l'immediato pagamento di quanto risulterà dovuto a titolo di Crediti Contestati ai titolari delle pretese secondo quanto previsto dalle risultanze dell'accordo transattivo di cui al punto (a) o della sentenza di cui al punto (b), a valere su flussi di cassa del Patrimonio Destinato e con l'utilizzo degli importi a titolo di Accantonamento Crediti Contestati.

6. Diritti amministrativi degli SFP

6.1 - Gli SFP attribuiscono ai Titolari - per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8 e a prescindere dall'ammontare degli SFP nonché dall'ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente - i seguenti diritti amministrativi:

- (a) il diritto di partecipare ed esprimere il proprio voto nell'assemblea speciale degli SFP ai sensi dell'art. 2447-*octies* Codice Civile (l'"Assemblea Speciale SFP");
- (b) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP entro 30 giorni dalla loro predisposizione, le Relazioni Illustrative;
- (c) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP entro 30 giorni dalla loro predisposizione, il Rendiconto del Patrimonio Destinato, nonché il Rendiconto Finale del Patrimonio Destinato;
- (d) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP, entro 15 giorni dalla loro predisposizione, i prospetti di distribuzione dei Proventi Netti di Liquidazione.

7. Assemblea Speciale dei Titolari SFP

7.1 L'Assemblea Speciale SFP delibera sulle seguenti materie:

- (a) sulla nomina e revoca del rappresentante comune dei Titolari (il "Rappresentante Comune SFP") e sulla determinazione del relativo com





penso, fermo restando che (i) lo stesso non potrà essere superiore ad Euro [24.000,00] per ciascun esercizio; (ii) ove deliberato, tale compenso andrà a deconto dei Proventi di Liquidazione;

- (b) sull'azione di responsabilità nei confronti dello stesso;
- (c) sulla eventuale costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e relativo rendiconto;
- (d) sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;
- (e) sull'indicazione, in caso di rinuncia all'incarico da parte dei Procuratori e/o altre ipotesi di cessazione diverse dalla revoca dei Procuratori, dei sostituti, selezionando un numero di [4] possibili nominativi, scelti nell'ambito di una rosa di profili selezionati da una primaria società di *recruiting* nel rispetto dei requisiti indicati nel Piano di Concordato, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società. In assenza di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Assemblea Speciale SFP individuerà entro 30 giorni (i) 2 (due) nuovi nominativi (nel caso l'assenza di gradimento abbia riguardato tutti i nominativi indicati dall'Assemblea Speciale SFP) ovvero (ii) 1 (un) nuovo nominativo (nel caso l'assenza di gradimento abbia riguardato i nominativi indicati dall'Assemblea Speciale SFP tranne 1 (uno)) da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto precede. Qualora il Consiglio di Amministrazione assuma tre delibere consecutive contrarie alla nomina dei Procuratori indicati dall'Assemblea Speciale SFP nel rispetto delle procedure di quanto sopra, oppure qualora per tre assemblee consecutive l'Assemblea Speciale SFP non raggiunga le maggioranze previste per la proposta di nominativi (meglio indicate al paragrafo 7.4 che segue), la nomina dei Procuratori verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma;
- (f) sulla richiesta di sostituzione dei Procuratori e sulla contestuale indicazione dei sostituti al Consiglio di Amministrazione della Società nel rispetto dei criteri di selezione e indicazione di cui al paragrafo che precede. Il Consiglio di Amministrazione provvederà in conformità alle decisioni dell'Assemblea Speciale SFP (revocando i Procuratori e nominando i sostituti indicati), salva la facoltà di deliberare in senso contrario laddove non sussista il gradimento sui nuovi nominativi. In assenza di gradimento, troverà applicazione la disciplina prevista per i casi di rinuncia e cessazione secondo quanto indicato al punto (e) che precede, pur nel rispetto delle maggioranze previste dal paragrafo 7.5 che segue;
- (g) sulle modifiche dei diritti loro attribuiti;
- (h) sugli altri oggetti di interesse comune dei Titolari.





7.2 L'Assemblea Speciale SFP è convocata dal consiglio di amministrazione della Società, dal Procuratore, o dal Rappresentante Comune SFP, mediante avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a.r. o fax, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e ricevuto dai Titolari almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'Assemblea Speciale SFP è altresì convocata dal consiglio di amministrazione della Società o, ove nominato, dal Rappresentante Comune SFP, qualora ne faccia richiesta tanti Titolari che rappresentino almeno il 20% degli SFP in circolazione.

7.2.1 Sono altresì valide le Assemblee Speciali SFP non convocate come sopra allorché siano presenti tutti i Titolari e, ove nominato, il Rappresentante Comune SFP.

7.2.2 I Titolari possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta.

7.2.3 L'Assemblea Speciale SFP può tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che:

- (a) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata la regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate;
- (b) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- (c) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- (d) venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

7.3 L'Assemblea Speciale degli SFP è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 50% degli SFP in circolazione salvo che per quanto previsto ai Paragrafi 7.4 e 7.5 che seguono.

7.4 L'Assemblea Speciale degli SFP delibera sulla materia di cui al paragrafo 7.1 (e) con il voto favorevole di più del 50% degli SFP rappresentati nell'Assemblea Speciale SFP di volta in volta convocata.

7.5 L'Assemblea Speciale degli SFP delibera sulla materia di cui al paragrafo 7.1 (f), sia in merito alla sostituzione sia in merito alla indicazione dei nuovi nominativi, mediante delibera approvata con la presenza di oltre la metà degli SFP emessi e con il voto favorevole di oltre due terzi degli SFP rappresentati nell'Assemblea Speciale SFP all'uopo convocata.



- 7.6 Il Rappresentante Comune SFP può essere scelto anche al di fuori dei Titolari, con esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti della Società e di coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 del codice civile. Lo stesso dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e può essere rieletto.
- 7.7 Le decisioni assunte dall'Assemblea Speciale SFP saranno vincolanti per tutti i Titolari (inclusi quelli assenti, quelli astenuti e quelli dissenzienti).
- 7.8 L'Assemblea Speciale SFP è presieduta dal Rappresentante Comune SFP, ove nominato, o da altra persona nominata dalla stessa Assemblea Speciale SFP con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 50% degli SFP di titolarità dei presenti.
- 7.9 Il presidente dell'Assemblea Speciale SFP è assistito da un segretario, anche non Titolare, nominato con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 30% degli SFP di titolarità dei presenti.
- 7.10 Le deliberazioni dell'Assemblea Speciale SFP devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

8. Durata

- 8.1 Gli SFP hanno una durata fino alla data di integrale ripartizione del Residuo di Liquidazione del Patrimonio Destinato.

9. Regime di circolazione ed emissione di nuovi SFP

- 9.1 Gli SFP potranno essere liberamente trasferiti, per il tramite dell'Intermediario Autorizzato e nel rispetto della normativa applicabile.
- 9.2 Chiunque subentri nella titolarità degli SFP dovrà altresì darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della Società e al Procuratore, che provvederà all'iscrizione nel Registro, subordinatamente alla verifica della identità e della legittimazione del richiedente e tenuto conto delle risultanze delle relative scritture contabili in conformità alla normativa applicabile.
- 9.3 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, in relazione al trasferimento degli SFP si applicherà *mutatis mutandis* la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di azioni nominative in regime di dematerializzazione.
- 9.4 Gli oneri per tasse, imposte, costi e spese per le cessioni di cui al presente articolo saranno interamente a carico del cessionario e/o del cedente, secondo gli accordi dagli stessi assunti, e nessun costo o spesa potrà essere addebitato, di-



rettamente e/o indirettamente, a qualsiasi titolo alla Società e/o al Patrimonio
Destinato.

10. Pagamenti e arrotondamenti

- 10.1 Il pagamento di ogni importo dovuto ai Titolari ai sensi del presente Regolamento sarà effettuato in euro.
- 10.2 I pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari per importi non inferiori all'euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, a un Titolare risulti dovuto un importo frazionario inferiore all'euro, il pagamento in favore di tale Titolare sarà effettuato con arrotondamento all'euro inferiore.

11. Comunicazioni

- 11.1 Qualsiasi comunicazione o notifica prevista o consentita dal presente Regolamento dovrà essere effettuata in lingua italiana e per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, ovvero mediante posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), fax o messaggio di posta elettronica, confermato da successiva lettera raccomandata con avviso di ricevimento o da lettera consegnata a mano ovvero da conferma scritta anche a mezzo fax o posta elettronica ovvero posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.


12. Legge applicabile

- 12.1 Il Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge italiana.

13. Foro competente

- 13.1 Per tutte le controversie relative agli SFP ed all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, salvi i casi di competenza inderogabile.





14. Regime fiscale

- 14.1 Gli SFP si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, 2° co., lettera a) DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Ulteriori Disposizioni

- 15.1 La titolarità degli SFP comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del Regolamento, della Delibera di Emissione e del Piano Concordatario.
- 15.2 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge.
- 15.3 Resta inteso che ciascun SFP non attribuisce al Titolare alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge e dal presente Regolamento.



ALLEGATO A – REGOLAMENTO SFP

BENI DELLA TURCHIA

Descrizione	Valore di Piano ⁽¹⁾ (€/mln)
Il credito lordo di Astaldi nei confronti di IC İctas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ICTAS") a fronte dell'intervenuta cessione della partecipazione (20%) e del relativo finanziamento soci in Ica Ic İctas Astaldi Uçuncu Bogaz Koprusun Ve Kuzey Marmana Otoyolu Yatırım Ve İşletme Anonim Şirketi (società di progetto titolare del contratto di concessione relativo alla costruzione ed alla gestione del Terzo Ponte sul Bosforo – la "Società Terzo Ponte") (il "Credito Terzo Ponte") ⁽²⁾	281
La partecipazione detenuta da Astaldi (18,14%) in Otoyol Yatırım Ve İşletme A.S. (la "Società GOI" società di progetto titolare del contratto di concessione relativo alla costruzione ed alla gestione di dell'Autostrada Gebze – Orhangazi – İzmir,) (la "Partecipazione GOI"), nonché i crediti da finanziamento soci e relativi interessi vantati da Astaldi nei confronti della stessa Società GOI	353
Crediti da finanziamento soci e relativi interessi vantati da Astaldi S.p.A. nei confronti di Ankara Etilik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.S. – Ankara Etilik Hospital Management and Investment Inc ("Società Etilik") e la partecipazione (5%) detenuta da Astaldi nella Società Etilik (la "Partecipazione di Minoranza Etilik")	17
Crediti da finanziamento soci e relativi interessi vantati da Astaldi Concessioni S.p.A. ("Astaldi Concessioni" o "AC") nei confronti della Società Etilik, nonché la partecipazione di AC nella Società Etilik pari al 46% del capitale (la "Partecipazione Etilik di AC")	152

¹ Si precisa che i valori attribuiti alle attività elencate sono convenzionalmente riferiti a quanto riportato nel Piano Concordatario di Astaldi.

² L'importo riferito al credito lordo di Astaldi verso ICTAS è stato originariamente definito in USD 315 milioni (importo convertito ai fini del Piano Concordatario di Astaldi al tasso di cambio del giugno 2019) e risulta quindi soggetto alle variazioni del tasso stesso.





ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ALLEGATO B – REGOLAMENTO SFP
CREDITORI TURCHIA / DEBITO TURCHIA

Descrizione / Creditori	Importi (€/mln)
Debito verso IC İctas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ICTAS"), così come definito nell'ambito della cd. Transazione ICTAS	89
Debiti verso banche Turchia	52
Debiti verso fornitori Turchia	1
Totale Debito Turchia	142

Con riferimento a quanto rappresentato si precisa che gli importi riferiti al Debito Turchia sono stati originariamente definiti parte in EUR e parte in USD e in TRY e risultano quindi soggetti alle variazioni dei tassi di cambio.

